

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Commissione Episcopale per le comunicazioni sociali

Norme per le trasmissioni religiose

radiofoniche e televisive

A cura dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo
Via della Conciliazione, 2/c

R O M A

NORME PER LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE (*)

La Commissione Episcopale per le Comunicazioni sociali riconferma all'Ufficio Nazionale dello Spettacolo (Centro Cattolico Radiofonico e Centro Cattolico Televisivo) il mandato di programmare, d'intesa con la Radiotelevisione italiana le trasmissioni di carattere religioso.

Il Direttore dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo, è responsabile di fronte all'Autorità Ecclesiastica di tutti i programmi religiosi. Pertanto al Direttore dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo spetta il compito di rappresentare l'Autorità ecclesiastica presso l'ente radiotelevisivo italiano, di provvedere personalmente o mediante la collaborazione di sacerdoti nominati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica, alla consulenza anche nella fase realizzativa dei programmi radiofonici e televisivi di carattere religioso.

Trasmissione della S.Messa

In conformità a quanto prescritto dalla Costituzione Apostolica sulla Sacra Liturgia (N.20) e dal Decreto Conciliare sugli strumenti della comunicazione sociale (N.21), la Commissione Episcopale per le Comunicazioni sociali stabilisce i seguenti criteri per la trasmissione radiofonica e televisiva della S.Messa:

a) In ogni trasmissione si dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dalla Costituzione sulla Sacra Liturgia, dalla Istruzione per la esatta applicazione della Costituzione e dalla competente Commissione della Conferenza Episcopale Italiana e le rubriche dell'"Ordo Missae" e del "Ritus servandus in celebratione Missae".

b) Le trasmissioni che, come è noto, vengono irradiate su tutta la rete nazionale, devono avere caratteristiche di esemplarità per tutti i fedeli, sia per il luogo, sia per lo svolgimento dell'azione liturgica. In particolar modo sia curata la preparazione dei Ministranti, del Lettore e dell'Assemblea.

c) La scelta della Chiesa viene fatta dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo d'intesa con la Radiotelevisione Italiana. Pertanto ogni richiesta di trasmissione deve essere rivolta, con un anticipo di almeno tre mesi, all'Ufficio Nazionale dello Spettacolo il quale deciderà tenendo conto della impostazione generale dei programmi e delle particolari esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.

d) Nell'Omelia, oltre a quanto prescritto dalle norme liturgiche (Cl.52; Instr. 53,54,55) si evitino in particolare espressioni polemiche, e riferimenti politici ed argomenti di interesse locale. Inoltre l'Omelia non deve avere una durata superiore ai 6 minuti. Si richiede infine che il testo scritto venga sottoposto al sacerdote incaricato della trasmissione.

e) Per quanto concerne il canto sacro (CL.112 e ss.), si raccomanda che la Schola Cantorum assolva al compito di mediazione, e che si curi che tutta l'assemblea dei fedeli dia la sua partecipazione attiva. Il programma dei canti che saranno eseguiti sia sottoposto in anticipo al Sacerdote incaricato della trasmissione.

f) La Commissione Episcopale per le comunicazioni sociali affida al Direttore dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo il compito di provvedere all'esecuzione delle norme sopra indicate.

Trasmissioni religiose

a) Tutte le iniziative riferentesi a programmi di carattere religioso dovranno essere coordinate dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo. Pertanto ogni proposta di trasmissione dovrà essere sottoposta all'esame dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo che ne discuterà l'eventuale attuazione con la Direzione dei Servizi Giornalistici e con la Direzione dei Programmi culturali della Radiotelevisione Italiana.

b) La Commissione Episcopale per le Comunicazioni sociali stabilisce che la partecipazione di sacerdoti e religiosi a qualsiasi programma radiofonico o televisivo, sia in fase di progettazione che di realizzazione, debb essere approvata oltre che dalla competente Autorità ecclesiastica, anche dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo.

c) Per accordare l'uso, ai fini di trasmissioni radiofoniche o televisive, di luoghi dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, nonché di arredi e suppellettili sacri si deve richiedere l'autorizzazione scritta all'Ufficio Nazionale dello Spettacolo, il quale deciderà di intesa con la competente autorità del luogo e previo esame del contenuto del programma.

Disposizioni particolari

a) La Commissione Episcopale per le comunicazioni sociali dà mandato al Direttore dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo di nominare due sacerdoti (uno per la radio, uno per la televisione) con i seguenti compiti:

1) Rappresentare, su delega del Direttore, l'Ufficio Nazionale dello Spettacolo presso le Direzioni dei Programmi e dei Servizi Giornalistici della Radiotelevisione Italiana.

2) Promuovere una stretta collaborazione tra l'Ufficio Nazionale dello Spettacolo e le organizzazioni cattoliche.

3) Coordinare l'attività dei consulenti ecclesiastici ed elaborare d'intesa con essi un piano organico di lavoro.

b) L'Ufficio Nazionale dello Spettacolo è rappresentato presso i Centri di Produzione TV da un consulente ecclesiastico al quale spetta il compito di assicurare la consulenza a tutti quei programmi che trattino argomenti di carattere religioso. In particolare le tra

missioni della S.Messa e della Rubrica Religiosa sono affidate al Consulente Ecclesiastico che ne cura la preparazione e ne segue la realizzazione.

Il Consulente Ecclesiastico coordina inoltre le iniziative che possono sorgere localmente per le trasmissioni religiose e provvede ad inviare al Direttore dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo le proposte riguardanti i programmi.

(*) Approvato dal Consiglio di Presidenza della CEI il 21 aprile 1966